

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA
SISTEMISTICA DA SVOLGERSI PRESSO LA SO.RE.SA.
S.P.A.**

SO.RE.SA. S.P.A.

~

LASER ROMAE S.R.L.

CONTRATTO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SO.RE.SA. S.P.A.

CIG ID GARA: 8396018 - CIG 9036340FA7

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **25** del mese di **Maggio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9 – Complesso Esedra

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale Ing. Alessandro Di Bello nato a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 2021

E

LASER ROMAE S.r.L., con sede legale in Roma alla via Barzanò n. 61, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero REA 1364976, C.F./P.IVA 12314111001 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott.ssa Laura Maggini nata a Roma il 22/11/1968, C.F. MGGLRA68S62H501U (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 09 marzo 2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SO.RE.SA. S.P.A.;

- che la società in epigrafe è risultata aggiudicataria della suddetta procedura negoziata per un periodo di 12 mesi con ulteriore opzione al rinnovo per ulteriori 6 mesi, per l’importo complessivo di **€ 86.400,00** oltre Iva (di cui € 28.800,00 oltre Iva per l’eventuale opzione al rinnovo), ai patti ed alle condizioni di cui alla lettera di invito che forma parte integrante del presente contratto;

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Pag. 1 a 24

Articolo 1 - Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura del “**Servizi di assistenza sistemistica per So.Re.Sa. S.p.A.**” secondo i patti e le condizioni di cui alla lettera di invito nonché il capitolato di gara che formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalla lettera di invito;
- dal capitolato di gara;
- dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica e dalla relazione tecnica presentata dal fornitore, che si intende allegata a questo atto.

Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura

La durata del servizio è di 12 mesi con eventuale opzione al rinnovo per ulteriori 6 mesi.

L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a **€ 86.400,00** al netto dell'I.V.A. (di cui € 28.800,00 oltre iva per l'eventuale opzione al rinnovo).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, So.Re.Sa. S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;

- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b);

Articolo 4 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 6 - Risoluzione

1. So.Re.Sa. potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la

cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. So.Re.Sa. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
 - a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da So.Re.Sa.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, So.Re.Sa. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.Re.Sa. SpA avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 7 - Recesso

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di un mese e in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di So.Re.Sa. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di So.Re.Sa.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 8 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il

Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 9 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A..

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal regolamento europeo (GDPR).

Articolo 10 - Responsabili del Contratto

La So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. **Mariangela Contenti** con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra la **dott.ssa Laura Maggini**.

L'impresa dichiara altresì che la PEC a cui quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto è: la.ser.romae@legalmail.it

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 12 - Spese di registrazione

Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 13 - Rinvio alla normativa vigente

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e al regolamento europeo (GDPR), con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136

Articolo 16 - Obblighi a carico dell'Impresa

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 17 Dichiarazioni rese dall'Impresa

Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto menzionato:

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)

L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 18 Foro Competente

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma per accettazione

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale

(Ing. Alessandro Di Bello)

F.to digitalmente

LASER ROMA S.r.L.

Il Legale Rappresentante

(Dott.ssa Laura Maggini)

F.to digitalmente

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

LASER ROMA S.r.L.

Il Legale Rappresentante

(Dott.ssa Laura Maggini)

F.to digitalmente

Allegati:

- **Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 - Regolamento Ue 2016/679);**
- **Istruzioni al Responsabile Del Trattamento Dei Dati Personali (art. 28 - Regolamento Ue 2016/679);**



- **Capitolato Tecnico;**
- **Offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore aggiudicatario.**

Allegato A) al contratto:

Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati

(art. 28 - Regolamento Ue 2016/679)

In applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge tra:

So.Re.Sa. S.p.A. P.IVA 04786681215 con sede legale in Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 80143, Napoli, nella persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello, dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del CdA del 26/02/2020, Titolare del trattamento di seguito **"Titolare del trattamento"** o **"Titolare"**

e

LASER ROMAE S.r.L., con sede legale in Roma alla via Barzanò n. 61, C.F./P.IVA 12314111001 in persona del Legale Rappresentante dott.ssa Laura Maggini di seguito **"Il Responsabile del trattamento"** o **"Responsabile"** o **"AZIENDA"**

Premesso che

- So.Re.Sa. S.p.A. è una società strumentale costituita dalla Regione Campania (con DGRC n. 361 del 27/02/2004, in attuazione della L.R. n. 28 del 6/12/2003) per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale e, il socio unico Regione Campania ha affidato, con L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, a So.Re.Sa. il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale;
- So.Re.Sa. S.p.A. è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- So.Re.Sa. S.p.A. e Laser Romae Srl hanno sottoscritto in data 25 maggio 2022 un contratto finalizzato alla acquisizione di servizi professionali per l'assistenza sistemistica alle postazioni di lavoro, a supporto delle attività della Direzione Servizi Informatici di Soresa Spa da eseguirsi presso la sede di quest'ultima;
- nell'ambito dell'esecuzione del contratto alcune attività comportano il trattamento di dati anche particolari ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/679 (individuati come dati sensibili nella normativa previgente Direttiva 95/46/CE) di cui So.Re.Sa. è titolare e di cui l'AZIENDA non è contitolare;

Pag. 13 a 24

-So.Re.Sa. è a conoscenza che l'AZIENDA è in possesso di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa in materia dei dati personali;

-il Titolare intende nominare l'AZIENDA, quale Responsabile esterno esclusivamente per le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

-le parti intendono regolare con la presente nomina i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, che dovrà, quindi avvenire nel rispetto delle istruzioni di cui alla presente nomina.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue.

1 - Oggetto

Oggetto delle presenti condizioni è la definizione delle modalità con le quali il Responsabile del Trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati correlate al servizio di assistenza sistemistica alle postazioni di lavoro a supporto della Direzione Infrastrutture Tecnologiche di Soresa SpA, come di seguito specificate:

- Help desk di supporto per l'analisi, la gestione, e la risoluzione di malfunzionamenti hardware e software, e l'assistenza sull'utilizzo delle applicazioni software di comune utilizzo aziendale;
- Installazione, configurazione, gestione, manutenzione e aggiornamento del parco hardware (computer desktop e laptop, stampanti individuali e di rete, telefoni VOIP, scanner, ecc.) e software (dominio e utenze AD, caselle di posta, applicazioni software per la produttività individuale e per finalità specifiche, etc.).

Le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati".

2- Descrizione delle prestazioni del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento è incaricato di svolgere specifici compiti di intervento tecnico sulle postazioni di lavoro individuale e sul sistema informatico aziendale che potenzialmente permettono, anche indirettamente, di accedere ai dati personali ivi presenti. Pertanto, il Fornitore viene designato "amministratore esterno di sistema" per le specifiche attività, inerenti solo e soltanto l'oggetto del vigente contratto di assistenza sistemistica che includono:

- Help desk per l'utenza interna: dedicato al supporto per l'analisi, gestione e risoluzione di malfunzionamenti hardware e software, e all'assistenza sull'utilizzo delle applicazioni software di comune utilizzo aziendale;
- Installazione, configurazione, gestione, manutenzione e aggiornamento del parco hardware (computer desktop e laptop, stampanti individuali e di rete, telefoni VOIP, scanner, ecc.) e software (dominio e utenze AD, caselle di posta, applicazioni software per la produttività individuale ed altre e per finalità specifiche, etc.).

Il Fornitore, in qualità di Amministratore di sistema, dovrà:

- a) gestire i sistemi informativi mettendo in atto – in conformità ai principi di cui all'art. 32 del GDPR - adeguate misure di sicurezza, attenendosi anche a successive ed ulteriori disposizioni del Titolare in tema di sicurezza, assicurandosi di operare con l'utenza nominale di Amministratore di sistema assegnata e di provvedere al cambio della password conformemente con la password policy di So.Re.Sa. SpA;
- b) monitorare il sistema di sicurezza informatico adottato, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati personali, vigilando sulle procedure attivate in struttura; dovrà inoltre adottare e monitorare le misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati sensibili; (comunque intesi) e per la conseguente tutela della riservatezza dei dati;
- d) collaborare con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- e) comunicare prontamente al Titolare qualsiasi situazione (di cui il Fornitore in qualità di amministratore di sistema sia venuto a conoscenza) che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali;
- f) verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore sui programmi di elaboratore da installare nei dispositivi presenti in Azienda riferendo al Titolare;
- g) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto stipulato;
- h) effettuare un'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti a ciascun in base al relativo profilo di autorizzazione assegnato e fornendo, su richiesta, informazioni relative alle valutazioni alla base delle designazioni;

- i) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- j) comunicare, tempestivamente, al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori di sistema, oltre ad ogni suo successivo aggiornamento;
- k) verificare con cadenza almeno annuale l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare – su richiesta dello stesso - circa le risultanze di tale verifica; ciò in attuazione delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento del Garante;

Si evidenzia che il provvedimento del Garante impone la tracciabilità e la registrazione dell'attività di accesso ai sistemi da parte degli stessi amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo "username" utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi: conseguentemente, l'attività di amministratore di sistema verrà monitorata in conformità alle prescrizioni del Garante.

Della nomina del Fornitore in qualità di amministratore di sistema - così disposta mediante il presente atto - verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed al personale interessato con le modalità più opportune.

Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie.

3-Durata del trattamento/contratto

Il presente contratto entra in vigore dalla sottoscrizione dello stesso. La durata del trattamento è condizionata dai provvedimenti regionali di riferimento e/o alla durata del contratto cui in premessa.

4-Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) Trattare i dati solo per la finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- b) Trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento, contenute nella presente nomina, e in osservanza delle disposizioni vigenti. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei

dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

- c) Garantire la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del presente contratto.
- d) Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
 - a. si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza.
 - b. ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale
- e) Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.

5- Ulteriore Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "l'ulteriore Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche. In questo caso, informa per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili. Questa informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi dell'ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto di esternalizzazione.

L'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

6-Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa di cui agli artt. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

7-Esercizio dei diritti delle persone

Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).

Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica a [**soresa@pec.soresa.it**](mailto:soresa@pec.soresa.it) e [**dpo@pec.soresa.it**](mailto:dpo@pec.soresa.it), senza indebito ritardo.

8-Notifica della violazione di dati a carattere personale.

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 12 ore dopo esserne venuto a conoscenza a mezzo pec agli indirizzi [**soresa@pec.soresa.it**](mailto:soresa@pec.soresa.it) e [**dpo@pec.soresa.it**](mailto:dpo@pec.soresa.it).

Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di controllo competente.

La notifica deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:

- a. ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36.

10. Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera, previa valutazione con il titolare, le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito, adottando tra le altre, se del caso, tutte le misure di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali inerenti i trattamenti svolti dal Responsabile.

Il Responsabile del trattamento s'impegna inoltre a verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.

11. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni

Nel caso di termine delle prestazioni inerenti il presente accordo, il Responsabile del trattamento s'impegna alla:

restituzione di tutti i dati al Titolare del trattamento.

Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.

Qualora sussista un obbligo di Legge per la conservazione o qualora la conservazione sia stata pattuita nel contratto principale, il responsabile predispone tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare accessi non autorizzati. In tal caso il Responsabile dovrà indicare il luogo di conservazione dei dati al Titolare e consentire l'accesso, durante il periodo di conservazione dei dati, unicamente: a) al Titolare medesimo, b) alle Autorità titolate all'esecuzione di controlli ed ai soggetti interessati. Le finalità del trattamento sono costituite unicamente da: i) obbligo di legge o obbligo contrattuale; ii) esercizio del diritto di difesa. Resta inteso che tale obbligo di conservazione dei dati dovrà essere osservato unicamente in relazione ai dati strettamente necessari per adempiere all'obbligo legale di conservazione e per il tempo necessario al conseguimento delle suddette finalità.

12. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

13. Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;

Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;

Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:

La pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;

I mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;

I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;

Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

14. Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento e del RPD la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento, del RPD o di un altro revisore incaricato, e contribuire a queste revisioni.

15. Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. Fornire al Responsabile del trattamento i dati previsti al punto 1 delle presenti clausole
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

16. Modifiche alle clausole contrattuali.

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.

17. Elezione di domicilio per comunicazioni.

Per le finalità di cui al punto 1 e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

Il Responsabile del trattamento presso la sede legale in Roma alla via Barzanò n. 61;

Il Titolare del trattamento presso la sede legale della So.Re.Sa. Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 - 80143, Napoli.

Con il presente contratto si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 25/05/2022

Il Titolare del trattamento

Il Direttore Generale

F.to digitalmente

Il Responsabile del trattamento

Il Legale Rappresentante

F.to digitalmente

Allegato B) allo schema di contratto

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

La So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Palazzo Esedra, nella persona del suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore a far data dal 5 maggio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

ATTESO che l'art. 28 comma 1 del Regolamento dispone che: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;

PRESO ATTO che l'art. 28 comma 2 dispone che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;

CONSIDERATO che l'affidamento del Servizio di Assistenza Sistemistica per Soresa SpA ;

FORNISCE

Alla società Laser Romae Srl richiamata in premessa, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

LE SEGUENTI ISTRUZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE

- Trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di protezione dati;
- Trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, degli utenti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità del trattamento e nei termini previsti dal contratto con So.Re.Sa. S.p.A.;
- Trattare i dati personali soltanto secondo le presenti istruzioni, fornite dal titolare del trattamento anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, garantendo il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione del contratto o all'erogazione del servizio e comunque secondo i principi di cui all'art. 25 del Regolamento Europeo 2016/679;
- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato richiamati nel Regolamento Europeo 2016/679 (artt. 13-21);
- Adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679;

- Rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di protezione dati, e adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o di perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di raccolta;
- Assistere, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di un violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- Informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28; consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Si precisa che:

- Secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento Europeo 2016/679, "il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- Se il responsabile del trattamento violasse il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione (fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione personale dei dati.



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER
SO.RE.SA. SPA**

ID GARA: 8396018 - CIG 9036340FA7

CAPITOLATO TECNICO

1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato è finalizzato all'acquisizione di un servizio di assistenza sistemistica a supporto delle attività della Direzione Infrastrutture Tecnologiche, con particolare riferimento all'assistenza alle postazioni di lavoro, da eseguirsi presso la sede di So.Re.Sa. S.p.A.

2 SERVIZIO RICHIESTO

2.1 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Direzione Infrastrutture Tecnologiche ha tra i compiti istituzionalmente assegnati la gestione delle infrastrutture di base e delle postazioni di lavoro di So.Re.Sa. S.p.A. A tal fine, la direzione, assicura gli acquisti, e il corretto funzionamento e la manutenzione di componenti hardware (ovvero sistemi server, computer fissi e portatili, apparati di rete, firewall, etc.) e software (sistemi operativi, antivirus, suite per la produttività individuale, database, servizi di fonia e di trasmissione dati, sistemi informativi). In particolare, la direzione gestisce circa 200 fra postazioni di lavoro per l'attività in presenza e computer portatili per le attività in smart-working, oltre ad una decina stampanti di rete ed altro hardware periferico.

Le attività che il servizio di assistenza sistemistica dovrà assicurare includono:

- Help desk per l'utenza interna: dedicato al supporto per l'analisi, gestione e risoluzione di malfunzionamenti hardware e software, e all'assistenza sull'utilizzo delle applicazioni software di comune utilizzo aziendale;
- Installazione, configurazione, gestione, manutenzione e aggiornamento del parco hardware (computer desktop e laptop, stampanti individuali e di rete, telefoni VOIP, scanner, ecc.) e software (dominio e utenze AD, caselle di posta, applicazioni software per la produttività individuale ed altre e per finalità specifiche, etc.).

Le applicazioni software che definiscono il contesto tecnologico entro il quale dovrà essere assicurata la fornitura, sono elencate nella tabella che segue.

N	Ambito tecnologico	Tecnologie
1	Sistemi operativi server e ambienti di virtualizzazione	Windows Server 2012 e superiori, Vmware, HyperV
2	Software di backup	Cobian Backup, Veeam Backup & Replication, Uranium Backup

3	Database	Oracle Database, MS SQL Server, PostgreSQL
4	Gestione accessi e servizi di rete	MS Active Directory, DNS, DHCP
5	Sicurezza informatica	Kaspersky Endpoint Security, Qualys, Fortigate
6	Fonia e VOIP	prodotti Voismart
7	Apparati di rete	apparati HPE, Cisco
8	Stampanti di rete	Kyocera, Canon
9	Sistemi operativi client	Windows 11, Windows 10, Windows 7
10	Produttività individuale	Suite Microsoft 365

Nell'ambito della fornitura del servizio, l'IA dovrà mettere a disposizione:

- una risorsa professionale con profilo di sistemista junior in loco, presso la sede di So.Re.Sa., il cui impegno richiesto è complessivamente pari a 240 gg/uomo nei 12 mesi di durata della fornitura, caratterizzato da un profilo tecnico, conoscenze e competenze adeguate all'ambito tecnologico appena descritto;
- ulteriori figure professionali (almeno una, al massimo due), per il supporto a distanza che il sistemista junior potrà attivare al bisogno per la soluzione di problemi di media complessità nel suindicato contesto tecnologico.

Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente dalle risorse indicate in offerta tecnica, salvo ragioni di indisponibilità adeguatamente motivate e previa autorizzazione alla sostituzione con risorse con pari competenze da parte del Responsabile del Servizio designato (vedasi penali art. 9).

Il sistemista junior, nello svolgimento del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio prescelto dalla Committente, e sarà tenuto, al pari degli altri dipendenti della Committente, al rispetto degli obblighi derivati dall'applicazione delle normative sulla tutela della privacy, del codice etico e comportamentale e all'osservanza ed al rispetto dei diritti/doveri.

So.Re.Sa. potrà, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione della risorsa in loco in caso di atteggiamenti e/o comportamenti sconvenienti (formalmente rilevati) o in caso di mancata corrispondenza ai requisiti e alle capacità professionali richiesti.

2.2 AVVIO DEL SERVIZIO

L'IA dovrà essere pronta ad erogare i servizi ed a mettere a disposizione il sistemista junior presso la sede di So.Re.Sa. entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

2.3 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (IA) - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ANTINFORTUNISTICHE ED ASSISTENZIALI E RESPONSABILITÀ' DEL CONTRAENTE

È a carico dell'impresa aggiudicataria (IA) l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio. È altresì a carico dell'impresa aggiudicataria la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. L'impresa aggiudicataria dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione.

Saranno a carico della IA la fornitura delle dotazioni di lavoro del sistemista junior, nonché la fornitura di ogni altro bene strumentale necessario per la prestazione del servizio.

3 REQUISITI MINIMI

3.1 ESPERIENZA PREGRESSA

Il concorrente deve aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, almeno due forniture nel settore oggetto dell'appalto, ovvero servizi di assistenza sistemistica, nei confronti di enti pubblici ovvero soggetti privati sottoposti all'applicazione del Codice.

3.2 CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Il concorrente dovrà essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (o equivalente), in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento per il settore per il settore 33 "Tecnologia dell'informazione".

3.3 PROFILI PROFESSIONALI

Le risorse professionali messe a disposizione dal concorrente nell'ambito della fornitura dovranno avere un profilo professionale perfettamente coerente con le conoscenze tecnologiche richieste e

con la tipologia di attività richiesta. È, pertanto, indispensabile una buona esperienza pregressa sugli ambiti tecnologici dettagliati nel paragrafo precedente, possibilmente maturata in contesti similari, e nel lavoro di gruppo.

Relativamente alla formazione, per le risorse professionali, i requisiti minimi richiesti sono:

- Laurea (triennale) in discipline scientifiche o, in alternativa,
- almeno 3 anni, documentabili, di attività di assistenza sistemistica.

Relativamente alle esperienze professionali i requisiti minimi richiesti, in termini di copertura rispetto al contesto tecnologico descritto nel paragrafo 2 sono specificati nella tabella che segue.

N	Ambito tecnologico e tecnologie	Livello di competenza*	Anni di esperienza minimi richiesti
1	Sistemi operativi server e ambienti di virtualizzazione	Completo su sistema operativo server	2 anni
2	Software di backup	Completo sull'ambito	2 anni
3	Database	Almeno 1	2 anni
4	Gestione accessi e servizi di rete	Completo	2 anni
5	Sicurezza informatica	Completo su antivirus	2 anni
6	Fonia	Completo sull'ambito	2 anni
7	Stampanti di rete	Completo sull'ambito	2 anni
8	Apparati di rete	Completo sull'ambito	2 anni
9	Sistemi operativi client	Completo	3 anni
10	Produttività individuale	Completo	2 anni

* Per il livello di competenza richiesto si intende:

- **Completo:** sono richieste competenze sull'ambito e su tutte le tecnologie specifiche
- **Completo sull'ambito:** sono richieste competenze sull'ambito ma non sulle tecnologie specifiche

- **Completo su sistema operativo:** sono richieste competenze su sistemi operativi Windows Server 2012 e superiori
- **Completo su antivirus:** sono richieste competenze su Kaspersky Security Center
- **Almeno 1:** sono richieste competenze sull'ambito e su almeno una tecnologia specifica

4 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE

L'IA predisporrà, con cadenza mensile posticipata, una rendicontazione delle attività svolte, che dovrà essere approvata dal Responsabile del Servizio, a seguito di verifica del corretto svolgimento delle attività programmate e concordate.

Il pagamento delle prestazioni effettuate nell'ambito del servizio avverrà in rate mensili posticipate (mese successivo).

5 PENALI

La Committente segnalerà tempestivamente alla impresa appaltatrice le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico delle risorse assegnate al servizio.

In particolare, si terrà conto del corretto svolgimento delle mansioni, del comportamento del personale nei confronti degli utenti e del rispetto dell'orario di lavoro concordato con la Committente

La mancata effettuazione delle attività previste o l'esecuzione in difformità (parziale o totale) rispetto alle attività assegnate comporterà l'applicazione di una penale pari a € 350 per ogni singola contestazione.

Potranno, inoltre, essere applicate le seguenti penali:

- a) € 500 per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto offerto, nella messa a disposizione della risorsa fino al 5° giorno;
- b) € 2.000 per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto offerto, nella messa a disposizione della risorsa oltre il 5° giorno;
- c) € 500 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione della risorsa, a seguito di richiesta della committente, oltre il quinto giorno;
- d) € 100 per ogni giorno di assenza, non programmata e concordata, della risorsa superiore a due in un arco di osservazione mensile.

Stazione appaltante: SoReSa SPA

Tipo Procedura: Negoziata

Titolo: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SO.RE.SA. SPA e numero

registro di sistema: PI095751-21

Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE BASE D'ASTA COMPLESSIVO (2 dec.)	VALORE COMPLESSIVO OFFERTO (comprensivo dei costi di sicurezza aziendali) (2 dec.)	COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI ANNUALI (compresi nel valore offerto) (2 dec.)	SPIEGAZIONI DI CUI ALL'ART. 97 COMMA 1 DEL CODICE	OPZIONE AL RINNOVO (2 dec.)
0	SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SO.RE.SA. SPA	60.000,00	57.600,00	150,00		28.800,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 57.600,00 €

Ragione sociale del Concorrente: LASER ROMA E S.r.l

Via Barzano 61 - 00119 Roma (Roma)

C.F. 12314111001 P.IVA 12314111001

Firmato digitalmente



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 25/05/2022 14:03:41 UTC

File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\CONTRATTI SORESA SPA\CONTRATTO SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA\2022\contratto LASER ROMA E SRL.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : DI BELLO ALESSANDRO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 25/05/2022 14:03:41 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/05/2022
online: 14:03:41 UTC

Dati del certificato del firmatario DI BELLO ALESSANDRO :

Nome, Cognome: DI BELLO ALESSANDRO
Numero identificativo: SIG0000004575060
Data di scadenza: 22/11/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2 : Maggini Laura
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 25/05/2022 14:03:41 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/05/2022
online: 13:34:30 UTC

Dati del certificato del firmatario Maggini Laura :

Nome, Cognome: Maggini Laura
Numero identificativo: WSREF-90468047922846



GoSign - Esito verifica firma digitale

Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Qualified Trust Service Provider ,

VATIT-01879020517 ,

IT ,

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>

OID 0.4.0.194112.1.2

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2

OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 |

P.IVA 07945211006